



COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: SIRENA

Seduta del 22/09/2023

FATTO

Il Comitato ricorrente ha affermato che:

- il 28 settembre 2022, sarebbe stato eletto come suo Presidente il Signor M., il quale pertanto, come comunicato all’Agenzia delle Entrate, lo rappresenterebbe legalmente;
- il 5 ottobre 2022, il Signor M. si sarebbe recato presso la filiale dell’intermediario resistente in cui è radicato il conto corrente intestato al Comitato ricorrente, chiedendo che in suo favore fosse effettuata la modifica dei poteri di firma;
- in tale occasione, il Signor M. avrebbe consegnato all’intermediario resistente, oltre alla copia di un documento di identità e dell’attestazione del codice fiscale, anche quella dell’atto costitutivo e dello statuto del Comitato ricorrente, nonché della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui si è detto;
- il 10 ottobre 2022, dopo che era stato confermato per le vie brevi il passaggio dei poteri di firma sul conto corrente intestato al Comitato ricorrente, l’intermediario



resistente avrebbe comunicato per posta elettronica al Signor M. che la pratica era bloccata, senza alcuna spiegazione al riguardo;

- contestualmente, il Signor M. sarebbe stato invitato a consegnare copia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui si è detto;
- sebbene sorpreso da tale blocco della pratica, egli avrebbe tempestivamente consegnato copia dei documenti richiesti, come si evincerebbe dalla corrispondenza intercorsa per posta elettronica con l’intermediario resistente;
- il 17 ottobre 2022, non avendo nel frattempo ricevuto alcuna comunicazione ulteriore da parte dell’intermediario resistente, il Signor M. avrebbe scritto direttamente al direttore della filiale di riferimento dell’intermediario resistente, chiedendo spiegazioni e facendo presente l’urgenza di poter disporre operazioni sul conto corrente intestato al Comitato ricorrente;
- non avrebbe tuttavia avuto risposta alcuna;
- nel frattempo, avrebbe ricevuto la carta di debito di cui aveva fatto richiesta, ma si sarebbe astenuto dall’attivarla, in attesa di un definitivo chiarimento della situazione;
- il 19 e il 20 ottobre 2022, il Signor M. avrebbe inoltre segnalato telefonicamente all’ufficio reclami dell’intermediario resistente l’accaduto, senza tuttavia ottenere chiarimento alcuno;
- il 24 ottobre 2022, avrebbe pertanto presentato un reclamo in forma scritta, contestando l’illegittimità del comportamento tenuto dall’intermediario resistente;
- il 22 novembre 2022, l’intermediario resistente avrebbe dato riscontro a tale reclamo, invitando il Signor M. a contattare la filiale di riferimento;
- a seguito del messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2022, l’intermediario resistente avrebbe chiesto al Signor M. di «*inserire nel QAV PG [Questionario di Adeguata Verifica per le Persone Giuridiche], cumulativamente come Titolari Effettivi: 1) i fondatori, ove in vita (in caso contrario occorre il certificato di morte o verbale di dimissioni) 2) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili (se non individuabili va espresso dal Legale rappresentante mediante sua dichiarazione) 3) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*»;



- mediante il messaggio di posta elettronica del 1° dicembre 2022, il Signor M. avrebbe contestato la legittimità di tale richiesta e chiesto che fosse fissato un incontro con il direttore della filiale di riferimento;
- tale richiesta sarebbe tuttavia rimasta senza riscontro, così come i solleciti del 12 dicembre 2022;
- il Comitato ricorrente avrebbe la natura di un ente non riconosciuto, al quale sarebbe applicabile il criterio residuale dettato dall'art. 20, 5° comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*) [nel prosieguo: disciplina antiriciclaggio];
- ai sensi della suddetta disposizione legislativa, il titolare effettivo coinciderebbe con *«la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica»*;
- sarebbe pertanto illegittima ogni ulteriore richiesta documentale dell'intermediario resistente ai fini del passaggio di firma e dell'adeguata verifica del titolare effettivo del conto corrente intestato al Comitato resistente.

Ciò posto, il Comitato resistente ha domandato che:

- sia accertato che la richiesta di documentazione ulteriore da parte dell'intermediario resistente è infondata;
- sia accertato che la pratica relativa al passaggio dei poteri di firma di cui si è detto sopra è stata completata e che quindi il Signor M. è legittimato a operare sul conto corrente intestato all'ente.

L'intermediario resistente ha affermato che:

- nel caso di associazioni e fondazioni, i titolari effettivi da indicare cumulativamente nel questionario di adeguata verifica previsto dalla c.d. disciplina antiriciclaggio sarebbero i seguenti: *«1) i fondatori, ove in vita (in caso contrario occorre il certificato di morte o verbale di dimissioni) 2) i*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili (se non individuabili va espresso dal Legale rappresentante mediante sua dichiarazione) 3) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione».

Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che:

- le domande del Comitato ricorrente siano respinte, perché infondate in fatto e in diritto.

Il Collegio remittente ha ritenuto che:

- l'oggetto del giudizio sarebbe costituito dall'interpretazione della c.d. disciplina antiriciclaggio;
- la competenza di questo Arbitro a pronunciarsi in tale materia avrebbe dato luogo a orientamenti interpretativi non uniformi tra i Collegi territoriali.

Ciò posto, il Collegio remittente ha sottoposto il ricorso alla decisione di questo Collegio.

DIRITTO

Si deve anzitutto rilevare che, se si interpreta rettamente il ricorso introduttivo del presente giudizio, la *causa petendi* delle domande proposte dal Comitato ricorrente non consiste nella violazione della c.d. disciplina antiriciclaggio da parte dell'intermediario resistente, né il suo *petitum* si può individuare nell'applicazione delle sanzioni (pubblicistiche) che sono comminate da tale disciplina.

Non viene quindi in rilievo la massima secondo cui il ricorso è inammissibile quando abbia a oggetto «*controversie relative all'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio [...], trattandosi di una disciplina di matrice pubblicistica che individua specifiche autorità preposte alla valutazione delle eventuali violazioni, nonché un impianto sanzionatorio a sé stante*» (Collegio di Bari, decisioni n. 943 del 31 gennaio 2023; n. 1239 dell'8 febbraio 2023 e n. 15295 del 29 novembre 2022).

Piuttosto, il Comitato ricorrente ha lamentato che, mediante il comportamento con il quale l'intermediario resistente ha dato attuazione alla suddetta disciplina, esso abbia illegittimamente bloccato il passaggio dei poteri di firma sul conto corrente intestato allo stesso Comitato, incorrendo così nell'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali (art. 1218 c.c.), ovvero abbia comunque violato le regole



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

generali di correttezza e buona fede che incombono sulle parti di un rapporto contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Ciò posto, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento interpretativo secondo il quale l'Arbitro Bancario Finanziario è competente a pronunciarsi sui ricorsi che hanno a oggetto «*la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario nell'ambito della procedura ex d.lgs. n. 231/2007*» (Collegio di Palermo, decisione n. 6437 del 22 giugno 2023; Collegio di Milano, decisione n. 10885 del 17 giugno 2020; Collegio di Roma, decisione n. 367 del 16 gennaio 2023 e n. 15696 del 7 dicembre 2022; Collegio di Napoli, decisione n. 3681 del 1° marzo 2022 e n. 25262 del 2021; Collegio di Torino, decisione n. 7575 del 12 maggio 2022 e n. 908 del 13 gennaio 2021).

Nel merito, questo Collegio ritiene che la richiesta documentale dell'intermediario resistente non possa essere considerata irragionevole, né ostruzionistica, essendo basata su una specifica interpretazione della c.d. disciplina antiriciclaggio che è stata congruamente motivata.

La domanda proposta dal Comitato ricorrente è pertanto infondata e deve essere respinta.

Al fine di dare sinteticamente una risposta al quesito posto dall'ordinanza di rimessione, questo Collegio enuncia inoltre il seguente principio di diritto:

- la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI